



Professionisti Associati
Prato

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 4 Giugno 2020

Lettera informativa n. 41/2020

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

DECRETO “RILANCIO” IN PILLOLE – PARTE SECONDA

Come anticipato nelle precedenti lettere informative, continuiamo l’approfondimento di alcuni aspetti del “Decreto Rilancio”, ed in particolare:

- **VERSAMENTI IRAP (ART. 24)**
- **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 25)**
- **BONUS AFFITTI (ART. 28)**
- **ECOBONUS 110% (ART. 119)**



Professionisti Associati
Prato

VERSAMENTI IRAP (ART. 24)

L'articolo 24 del Decreto Rilancio ha sancito che per gli imprenditori ed i lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, in merito all'imposta IRAP:

- non è dovuto il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020;
- l'importo della prima rata dell'acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

Resta fermo l'obbligo di versamento dell'acconto relativo all'anno 2019.

Sono esclusi dal sopra indicato beneficio, i seguenti soggetti:

- Imprese di assicurazione;
- Amministrazioni pubbliche;
- Intermediari finanziari e società di partecipazione.

Il beneficio può essere rilevante per le imprese che hanno versato l'acconto Irap su base storica e, nel 2019, hanno incrementato la base imponibile; al contrario, in caso di un calo della base imponibile il saldo potrebbe essere a credito.

Il problema, se rilevante, riguarda la contabilizzazione nel bilancio 2019 oppure 2020 del beneficio: si possono ipotizzare due soluzioni, che riguardano le imprese che non hanno ancora approvato il bilancio, tenendo conto della rilevanza dell'effetto, perché se il saldo non è d'importo rilevante, come si potrebbe verificare in molti casi, qualsiasi comportamento contabile può essere condivisibile.

Considerato che l'attuale meccanismo è in contraddizione con il principio della capacità contributiva, premiando non chi ha avuto contrazioni di fatturato ma chi è in crescita, si attendono chiarimenti e/o modifiche.




Professionisti Associati
Prato

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 25)

Beneficiari

1. Titolari di reddito d'impresa, reddito di lavoro autonomo e reddito agrario con ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro che abbiano



2. Chi ha iniziato l'attività a decorrere dal 1 Gennaio 2019

Importo del Contributo a fondo perduto

Se ricavi 2019 \leq € 400.000

 **20% di**

**Fatturato e corrispettivi Aprile 2019
meno
Fatturato e corrispettivi Aprile 2020**

Se ricavi 2019 $>$ € 400.000 ma \leq € 1 milione

 **15% di**

**Fatturato e corrispettivi Aprile 2019
meno
Fatturato e corrispettivi Aprile 2020**

Se ricavi 2019 $>$ € 1 milione ma \leq € 5 milioni

 **10% di**

**Fatturato e corrispettivi Aprile 2019
meno
Fatturato e corrispettivi Aprile 2020**

In ogni caso, l'ammontare del contributo è riconosciuto:

- per le persone fisiche per un importo non inferiore a € 1.000
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche per un importo non inferiore a € 2.000

Il contributo **NON spetta** a:

- iscritti alla Gestione separata INPS e lavoratori dello spettacolo che abbiano diritto alle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del Decreto Cura Italia (DL 18/2020)
- lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile.

Istanza telematica all'Agenzia delle Entrate

Per ottenere l'accredito del contributo a fondo perduto sul proprio conto corrente deve essere presentata istanza telematica all'Agenzia delle Entrate con modalità che verranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.



Professionisti Associati
Prato

BONUS AFFITTI (ART. 28)

L'art. 28 del Decreto Rilancio ha introdotto un credito d'imposta sui canoni di locazione degli **immobili non abitativi** (riferimento mesi **Marzo/Aprile/Maggio**).

Beneficiari

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione ed enti non commerciali che:

- **Non** abbiano avuto ricavi/compensi **superiori a 5 milioni di euro** nel 2019 (no limite per strutture alberghiere e agrituristiche);
- Nel mese di riferimento abbiano subito **una diminuzione** del fatturato/corrispettivi **di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del 2019 (cfr circ. Agenzia n. 9/2020 per calcolo).
- Abbiano **effettivamente pagato** il canone di locazione.

Importo

Il credito di imposta spetta nella misura del:

- **60%** dell'ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione degli immobili;
- **30%** in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d'azienda con almeno un immobile non abitativo.

Modalità di utilizzo

- Nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta 2020;
- In **compensazione**, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
- **Cessione** (anche parziale) ad altri soggetti, compresi istituti bancari e altri intermediari finanziari (art. 122 DL).

Note

- Il credito di imposta **non concorre** alla formazione del reddito e dell'Irap;
- Il credito di imposta in oggetto **non è cumulabile** con il bonus botteghe e negozi previsto dall'art. 65, DL 18/2020;
- Sarà l'**Agenzia delle Entrate** a dover definire le **regole attuative** con apposito provvedimento.



Professionisti Associati
Prato

ECOBONUS 110% (ART. 119)

Beneficiari

- A. condomini;
- B. persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di impresa, arti e professioni;
- C. Istituti Autonomi Case Popolari comunque nominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società;
- D. cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Oggetto

Trattasi di **detrazione** riconosciuta nella misura del **110%** delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, **da ripartire tra gli aventi diritto in 5 (cinque) quote annuali di pari importo**. Detta detrazione potrà essere trasformata in sconto sul corrispettivo dovuto ovvero in credito d'imposta cedibile.

Elenco sintetico degli interventi per i quali è riconosciuta la detrazione del 110%:

1. *intervento di isolamento termico*-> detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 60.000 moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
2. *Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati*: a) a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A); b) a pompa di calore (inclusi impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo); c) a microgenerazione; -> **detrazione** su un **ammontare** complessivo delle spese **non superiore ad € 30.000,00** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. (sono comprese anche le spese per lo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito)
3. *Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e microgenerazione* -> **detrazione** su un **ammontare** massimo delle **spese non superiore ad € 30.000,00**. (sono comprese anche le spese per lo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito)
4. *Gli altri interventi di efficientamento energetico* sono riconosciuti nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti ai punti sopra 1, 2 e/o 3.
5. *Interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici (anche per l'acquisto di case antisismiche) – cosiddetto SISMA-BONUS* ;
6. *Istallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici*-> ammontare massimo di spesa **non superiore ad € 48.000,00**, e comunque nel limite di spesa di € 2.400,00 per ogni kW sempreché l'istallazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra descritti;
7. *Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici*.

Condizioni

- i. per gli interventi su edifici unifamiliari l'ecobonus spetta solo per l'abitazione principale, (tale limite non si applica per il sisma bonus);



Professionisti Associati
Prato

- ii. miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da tecnico abilitato, ante e post intervento;
- iii. il riconoscimento della detrazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici è subordinato alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata;
- iv. gli interventi dovranno rispettare determinati limiti che dovranno essere fissati da un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio;
- v. spese sostenute nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Modalità di fruizione della detrazione

- a. **Detrazione fiscale** da ripartire in 5 annualità di pari importo;
- b. Opzione **tra cessione credito** (ad impresa esecutrici dei lavori ovvero a banche ovvero ad altri intermediari finanziari; in caso di Sisma-Bonus la cessione a società assicurativa con stipula polizza copertura eventi calamitosi) e **sconto in fattura** (interventi senza alcun pagamento – sconto in fattura del 100% dall'impresa che effettua i lavori → credito acquistato pari al 110% a sua volta cedibile a terzi).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti,

Professionisti Associati